

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

2° trimestre 2016

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Sentenza [Derungs contro la Svizzera](#) del 10 maggio 2016 (n. 52089/09)

Garanzie procedurali in caso di detenzione (art. 5 par. 4 CEDU); obbligo di ricorso a un'autorità amministrativa prima di poter adire un tribunale e rifiuto del tribunale amministrativo di disporre un'udizione

Il ricorrente, oggetto di una misura d'internamento, ha chiesto di essere rimesso in libertà. Conformemente alle disposizioni applicabili, il caso è stato portato prima davanti all'Ufficio di esecuzione delle pene, che aveva sentito il signor Derungs nel quadro dell'esame d'ufficio della detenzione il giorno stesso in cui quest'ultimo aveva presentato la richiesta, poi dinanzi alla Direzione della giustizia e degli interni del Canton Zurigo, quindi davanti al tribunale amministrativo del Canton Zurigo e infine al Tribunale federale. Davanti alla Corte, il ricorrente ha sostenuto che l'obbligo di ricorrere in un primo tempo alla Direzione della giustizia e degli interni gli ha impedito di far esaminare la detenzione da un tribunale con la rapidità prescritta dall'articolo 5 paragrafo 4 CEDU. Anche il rifiuto del tribunale cantonale di fissare un'udienza violerebbe questa disposizione.

La Corte ha constatato che tra la richiesta del ricorrente e la decisione del tribunale amministrativo erano trascorsi quasi 11 mesi e ha sostenuto che il ritardo maggiore sarebbe stato causato dall'obbligo di ricorrere in un primo tempo alla Direzione della giustizia e degli interni. Violazione dell'articolo 5 paragrafo 4 CEDU (unanimità).

Per quanto riguarda il rifiuto del tribunale amministrativo di fissare un'udienza, la Corte ha rilevato che il presente caso non presentava alcun particolare problema d'interpretazione in merito alle perizie psichiatriche e ai rapporti medici relativi alla terapia e che il ricorrente era stato sentito dall'Ufficio di esecuzione delle pene solo qualche mese prima della sua richiesta di udienza al tribunale. Ha ritenuto inoltre che il signor Derungs non abbia sollevato alcun elemento pertinente emerso dopo questa audizione né altri aspetti della sua personalità che avrebbero reso necessaria un'altra udienza. Non violazione dell'articolo 5 paragrafo 4 CEDU (unanimità).

Sentenza [Al-Dulimi e Montana Management Inc.](#) del 21 giugno 2016 (n. 5809/08) (Grande Camera)

Diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); confisca di beni in applicazione di sanzioni dell'ONU

Il primo ricorrente (il ricorrente) era responsabile delle finanze dei servizi segreti iracheni sotto il regime di Saddam Hussein e al momento è presidente della seconda ricorrente (la ricorrente), una società di diritto panamense. Gli averi dei ricorrenti in Svizzera sono stati congelati nel 1990 nell'ambito delle sanzioni economiche adottate dopo l'invasione del Kuwait da parte dell'Iraq. Nel 2003, il Consiglio di sicurezza dell'ONU aveva adottato la risoluzio-

ne 1483 (2003) secondo cui dovevano essere congelati e trasferiti al Fondo di sviluppo per l'Iraq i fondi e le risorse economiche di Saddam Hussein, degli alti funzionari del vecchio regime iracheno e delle entità da loro possedute. Nell'aprile 2004 il comitato per le sanzioni, istituito per l'occasione dal Consiglio di sicurezza, aveva iscritto i ricorrenti nella lista delle persone e delle entità sottoposte a tali provvedimenti. Le misure del Consiglio di sicurezza dell'ONU sono state trasposte in Svizzera in una serie di ordinanze del Consiglio federale. Nel novembre del 2006, il Dipartimento federale dell'economia aveva disposto la confisca degli averi congelati dei ricorrenti, che hanno interposto ricorso al Tribunale federale. Quest'ultimo ha respinto i ricorsi richiamandosi in particolare all'articolo 103 della Carta delle Nazioni Unite secondo cui gli obblighi sanciti dalla Carta stessa, che comprendono anche quello di rispettare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza, hanno il primato assoluto in caso di conflitto con un altro accordo internazionale. Di conseguenza, l'applicazione delle misure contestate, definite chiaramente nelle risoluzioni applicabili, non lascerebbe dunque alcuno spazio a un esame della procedura di iscrizione o della fondatezza dell'iscrizione stessa. Dinanzi alla Corte, i ricorrenti hanno sostenuto in particolare che la confisca dei loro averi era stata disposta in assenza di qualsiasi procedura conforme all'articolo 6 paragrafo 1 CEDU.

Preso atto che le Parti contraenti sono responsabili, in virtù dell'articolo 1 CEDU, degli atti e delle omissioni dei loro organi derivanti dal diritto interno o da obblighi giuridici internazionali, la Corte ha ritenuto di essere competente *ratione personae* per esaminare la richiesta.

Secondo la Corte, vista la gravità della questione per le persone coinvolte, se non contiene una formula chiara ed esplicita che esclude la possibilità di un controllo giudiziario delle misure prese per la sua esecuzione, una risoluzione del Consiglio di sicurezza va sempre interpretata in modo tale che autorizzi i tribunali nazionali a procedere a un controllo sufficientemente approfondito al fine di evitare un'applicazione arbitraria. Per effettuare detto controllo, i tribunali nazionali dovrebbero poter ottenere elementi sufficientemente precisi da giustificare l'iscrizione; l'impossibilità di accedere a queste informazioni potrebbe gettare sospetti sul carattere arbitrario della misura. Nel caso specifico, l'esame condotto dal Tribunale federale per sapere se i nomi dei richiedenti figurassero davvero sulle liste compilate dal comitato per le sanzioni e se gli averi confiscati appartenessero loro non è stato sufficientemente approfondito da garantire che l'iscrizione dei ricorrenti non fosse arbitraria. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (15 voti contro 2).

Sentenza Naït-Liman del 21 giugno 2016 (n. 51357/07)

Diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); competenza universale in materia civile

Il ricorrente, un cittadino tunisino all'epoca dei fatti residente in Italia ha sostenuto di essere stato torturato in Tunisia nel 1992 su ordine di A.K., allora ministro degli interni tunisino. L'anno successivo il signor Naït-Liman è giunto in Svizzera dove ha ottenuto l'asilo politico nel 1995. L'8 luglio 2004, ha presentato al tribunale civile di primo grado del Cantone di Ginevra una richiesta di risarcimento danni contro la Tunisia e A.K., sostenendo che non avrebbe potuto presentare una simile domanda nel suo Paese di origine. Il 9 giugno 2005, il tribunale civile di primo grado del Canton Ginevra si è dichiarato incompetente per territorio. Questa decisione è stata confermata prima dalla Corte di giustizia del Cantone di Ginevra e poi dal Tribunale federale il quale, considerando che all'epoca dei fatti il ricorrente non risiedeva ancora in Svizzera, ha ritenuto che la causa non presentasse alcun collegamento con il nostro Paese. Le condizioni di un foro di necessità ai sensi dell'articolo 3 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP) non erano dunque soddisfatte. Davanti alla Corte il

ricorrente ha invocato una violazione del diritto ad adire un tribunale ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU.

Secondo la Corte, l'interpretazione restrittiva dell'articolo 3 LDIP da parte del Tribunale federale non aveva carattere arbitrario. Viste le circostanze, le autorità nazionali avevano a buon diritto considerato i problemi legati all'amministrazione delle prove e all'esecuzione delle sentenze derivanti dall'accettare la competenza per questo caso. La Corte ha inoltre rilevato che l'articolo 3 LDIP si iscrive in un ampio consenso tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa che riconoscono il concetto di foro di necessità. Infine, nessun'altra norma di diritto internazionale impone alla Svizzera di ammettere una competenza universale in materia civile. Non violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (4 voti contro 3).

Sentenza [Cicad](#) del 7 giugno 2016 (n. 51357/07)

Libertà d'espressione (art. 10 CEDU); divieto di pubblicare online un articolo che definisce antisemiti alcuni passaggi di un libro

L'associazione di diritto svizzero CICAD (la ricorrente), che si prefigge di lottare contro l'antisemitismo, ha pubblicato sulla sua homepage un articolo, redatto da uno dei suoi membri (S.), nel quale si definiva antisemita la prefazione di un libro su Israele curata dal professore O. Quest'ultimo ha intentato un'azione civile contro la ricorrente e S. per lesione illecita della personalità. Il tribunale di primo grado del Canton Ginevra ha accertato il carattere illecito delle affermazioni controverse e ha ordinato alla ricorrente di togliere l'articolo dalla sua homepage e di pubblicare le motivazioni della sentenza. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte di giustizia del Canton Ginevra e dal Tribunale federale. Davanti alla Corte, la ricorrente ha sostenuto che vi è stata una violazione della libertà d'espressione (art. 10 CEDU).

La Corte ha tenuto conto della valutazione del Tribunale federale secondo cui i passaggi controversi della prefazione di O. non potevano essere definiti antisemiti in quanto si trattava di giudizi di valore che, nelle circostanze del caso in oggetto, non erano del tutto privi di una base oggettiva. Secondo la Corte, le affermazioni della ricorrente in merito all'antisemitismo di O. costituivano di conseguenza giudizi di valore privi di una base oggettiva sufficiente. Inoltre i giudici di Strasburgo hanno rilevato che la formula utilizzata dalla ricorrente equivaleva ad accusare O. di aver violato la legge svizzera e hanno ritenuto che l'interesse pubblico nell'argomento in questione non poteva costituire un motivo sufficiente per giustificare un'affermazione tanto diffamatoria. Non violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Decisione [Maddalozzo](#) del 31 maggio 2016 (n. 45165/14)

Mancato esaurimento delle vie di ricorso interne (art. 35 par 1 e 4 CEDU); ricorsi successivi in materia di internamento

Nel 1998, il ricorrente è stato sottoposto a un internamento in virtù delle disposizioni del Codice penale (CP) applicabili all'epoca. In seguito alla revisione della Parte generale del CP, entrata in vigore il 1° gennaio 2007, l'autorità competente aveva deciso, con sentenza del 5 dicembre 2008 e sulla base di una nuova perizia, di mantenere l'internamento del ricorrente ai sensi del nuovo articolo 64 CP. Questa decisione era stata confermata dall'autorità di ricorso il 23 marzo 2009 e il signor Maddalozzo aveva allora rinunciato ad adire il Tribunale

federale. Nel 2013 l'autorità competente ha rigettato un'altra richiesta di liberazione del ricorrente e tale decisione è stata confermata dall'autorità di ricorso e dal Tribunale federale. Il signor Maddalozzo si è quindi rivolto alla Corte denunciando una violazione del suo diritto alla libertà e alla sicurezza in quanto l'internamento ordinato a posteriori secondo le nuove disposizioni lo sottoporrebbe a una pena detentiva incompressibile di cui si ignora la durata (art. 5 par. 1 CEDU).

La Corte ha ritenuto che se il ricorrente avesse voluto contestare la trasformazione della misura iniziale in un internamento secondo le nuove disposizioni, avrebbe dovuto contestare la decisione cantonale del 23 marzo 2009 dinanzi al Tribunale federale. Dal momento che non l'ha fatto, non ha esaurito le vie di ricorso interne previste per questo caso. Ricorso irricevibile (unanimità)¹.

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

Decisione [R.B. contro l'Ungheria](#) del 12 aprile 2016 (n. 64602/12)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); assenza di un'inchiesta effettiva sulle minacce razziste proferite da partecipanti a una marcia contro i rom

La ricorrente ha denunciato di essere stata vittima di offese e minacce a sfondo razzista proferite da alcuni partecipanti a una marcia contro i rom e ha sostenuto che le autorità non hanno indagato su questi fatti. La Corte ha ritenuto in particolare che, dal momento che gli insulti e gli atti sono stati commessi da un membro di un gruppo paramilitare di estrema destra nel quadro di una marcia contro i rom, le autorità avrebbero dovuto condurre l'inchiesta in questo specifico contesto. Invece esse non hanno preso tutte le misure necessarie per accertare il ruolo svolto nel presente caso da eventuali motivi razzisti. Violazione dell'articolo 8 CEDU in quanto l'inchiesta condotta sulle offese razziste di cui la ricorrente ha sostenuto di essere stata vittima non è stata sufficientemente accurata (6 voti contro 1).

Anche se i propositi e gli atti di uno dei partecipanti a marce contraddistinte da intolleranza erano chiaramente discriminatori, non sono stati così gravi da provocare paura, angoscia e senso di inferiorità e quindi da richiedere l'applicazione dell'articolo 3 CEDU. Ricorso irricevibile (maggioranza)².

Sentenza [Murray contro i Paesi Bassi](#) del 26 aprile 2016 (n. 10511/10) (Grande Camera)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); nessun trattamento psichiatrico; privazione di qualsiasi prospettiva realistica di liberazione

Invocando l'articolo 3 CEDU, il ricorrente ha lamentato in particolare che, sebbene ci fosse stata una possibilità giuridica di libertà condizionata, *de facto* non vi era alcuna speranza in tal senso; egli infatti non ha mai ricevuto il minimo trattamento psichiatrico, pertanto il rischio di recidiva nel suo caso è stato ritenuto troppo elevato. Considerato in particolare il fatto che il ricorrente non ha beneficiato di alcun trattamento e che le sue necessità e le possibilità al riguardo non sono mai state valutate, la Corte ha giudicato che, quando il signor Murray ha

¹ Decisione presa da un comitato di tre giudici (art. 28 CEDU).

² La domanda di rinvio è pendente presso la Grande Camera.

interposto ricorso presso la Corte, nessuna delle sue domande di grazia poteva portare a concludere che egli avesse compiuti progressi tali da dissipare qualsiasi ragione di ordine penologico che giustificasse il mantenimento della detenzione. Questa valutazione vale anche per il primo e anche unico riesame periodico della pena detentiva a vita inflitta al ricorrente. Pertanto la Corte ha concluso che, contrariamente alle esigenze dell'articolo 3 CEDU, la pena detentiva a vita inflitta al ricorrente non era *de facto* compressibile. Violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sentenza [R.B.A.B. e altri contro i Paesi Bassi](#) del 7 giugno 2016 (n. 7211/06)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); rischio di subire l'escissione in Sudan

Appellandosi all'articolo 3 CEDU, i ricorrenti, una coppia di cittadini sudanesi con due figlie e un figlio, hanno sostenuto che la loro espulsione in Sudan avrebbe esposto le figlie al rischio di subire l'escissione. La Corte ha stabilito che in Sudan spetta anzitutto ai genitori decidere se una ragazza o una giovane donna debba essere sottoposta a questo intervento, pertanto, se vi si oppongono, i genitori possono evitare che, contro la loro volontà, la/le figlia/figlie sia/siano operata/e. Non violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sentenza [R.D. contro la Francia](#) del 16 giugno 2016 (n. 34648/14)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); rischio di ritorsioni violente da parte di famigliari in Guinea

Appellandosi all'articolo 3 CEDU, la ricorrente ha sostenuto che, essendo di fede musulmana e figlia di un imam, rischierebbe di subire maltrattamenti se dovesse tornare nel suo Paese d'origine visto che ha spostato un concittadino di fede cristiana. Dal momento che le autorità guineane non sono in grado di assicurare la protezione delle donne nella situazione della ricorrente, che i documenti da lei presentati sono tali da rendere verosimile il rischio paventato, che la sua famiglia dispone di risorse tali da poterla ritrovare e che è improbabile che il tempo trascorso abbia ridotto i rischi di maltrattamenti, la Corte è giunta alla conclusione che, in caso di esecuzione della misura di rinvio, la ricorrente rischierebbe seriamente di subire trattamenti contrari all'articolo 3 CEDU. Violazione dell'articolo 3 CEDU in caso di rinvio della ricorrente in Guinea (unanimità).

Secondo la Corte, la ricorrente non può a buon diritto sostenere che l'accessibilità ai ricorsi disponibili sia stata compromessa dai termini brevi entro i quali essi vanno esercitati e dalle difficoltà materiali incontrate per ottenere le prove necessarie. Non violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3 CEDU (unanimità).

Sentenza [Helmut Blum contro l'Austria](#) del 5 aprile 2016 (n. 33060/10)

Diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); misura provvisoria decisa in un procedimento disciplinare senza previa audizione

Contro il ricorrente, un avvocato sospettato di doppia rappresentanza e di falsificazione di prove in una causa penale, è stato avviato un procedimento disciplinare e uno penale. Nell'ambito del procedimento disciplinare, al signor Blum è stato ritirato a titolo provvisorio il

diritto di rappresentare i suoi clienti davanti alle giurisdizioni locali. Dinanzi alla Corte, il ricorrente ha sostenuto che è stato violato il suo diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU), in quanto questa decisione è stata presa senza che lui venisse previamente sentito nonostante avesse presentato domanda in tal senso.

Secondo la Corte, poiché la misura provvisoria riguardava i diritti civili del ricorrente, andava applicato l'articolo 6 paragrafo 1 CEDU. La Corte ha infatti ritenuto che i punti da esaminare in relazione alla misura provvisoria non fossero né unicamente giuridici né estremamente tecnici e infine che l'efficacia della misura non dipendeva da una decisione presa in tempi brevi, pertanto il rigetto della richiesta del ricorrente a essere sentito oralmente nel quadro di un'audizione violava il suo diritto ad un processo equo. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità)³.

Sentenza [Cumhuriyet Halk Partisi contro la Turchia](#) del 26 aprile 2016 (n. 19920/13)

Diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); libertà di riunione e associazione (art. 11 CEDU); protezione della proprietà (art. 1 Protocollo aggiuntivo alla CEDU); legge sul controllo delle spese dei partiti

Il caso riguardava la confisca da parte della Corte costituzionale (turca) di una parte consistente degli attivi del partito ricorrente in seguito a un controllo dei suoi conti per gli anni 2007-2009. I giudici di Strasburgo hanno considerato in particolare che, visto il ruolo importante rivestito dai partiti nelle società democratiche, qualsiasi norma giuridica che possa minare la loro libertà di associazione, come il controllo delle loro spese, va formulata in modo da fornire un'indicazione ragionevole su come tale disposizione sarà interpretata e applicata. Nel caso in oggetto, la portata della nozione di spesa illegale in relazione alla normativa pertinente in vigore all'epoca dei fatti come pure le sanzioni applicabili in caso di spese illegali sono ambigue. La Corte ha concluso che la condizione di prevedibilità non è stata adempiuta nel caso in oggetto e che, di conseguenza, la limitazione dei diritti in questione non era prevista dalla legge. Violazione dell'articolo 11 CEDU (unanimità). Nessun esame particolare del ricorso in base all'articolo 6 paragrafo 1 CEDU e dell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo alla CEDU (unanimità).

Sentenza [Liga Portuguesa de Futebol Profissional contro il Portogallo](#) del 17 maggio 2016 (n. 4687/11)

Diritto ad un processo equo (art. 6 par 1 CEDU); vizi di procedura

Il caso riguardava un procedimento avviato contro la ricorrente, un'associazione di diritto privato portoghese, prima dinanzi al Tribunale del lavoro di Lisbona e poi alla Corte suprema di giustizia. Invocando l'articolo 6 CEDU, la ricorrente ha denunciato una mancanza di imparzialità nel procedimento a vari livelli.

Per quanto riguarda la mancata notifica di alcuni elementi dell'incartamento, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che la ricorrente non ha reagito all'ordinanza in oggetto entro i termini stabiliti e che la mancata trasmissione delle osservazioni in risposta della parte avversa non ha inciso sull'esito del procedimento. Non violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU per quanto riguarda la mancata notifica di alcuni elementi dell'incartamento alla ricorrente (unanimità).

³ Domanda di rinvio pendente presso la Grande Camera.

Per quanto riguarda i mezzi sollevati d'ufficio, secondo la Corte vi è stata una violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU in quanto il caso è stato deciso sulla base di motivi non sottoposti al dibattito delle parti (5 voti contro 2).

Per quanto riguarda l'imparzialità del Tribunale costituzionale, la Corte ha ritenuto che i dubbi sollevati dalla ricorrente sull'imparzialità della formazione del Tribunale costituzionale erano oggettivamente giustificati (anche se le affermazioni sulla parzialità riguardavano solamente un giudice su cinque), considerando da un lato che il giudice in questione non solo doveva prendere posizione in merito al caso in seno alla Corte suprema, ma era anche incaricato di riferire al Tribunale costituzionale, e dall'altro che vi era uno stretto rapporto tra i punti trattati davanti alle due autorità. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU per mancanza di imparzialità del collegio giudicante del Tribunale costituzionale (unanimità).

Per quanto riguarda le spese processuali dinanzi al Tribunale costituzionale, la Corte ha osservato che l'importo è stato fissato dopo la conclusione del procedimento, che il pagamento è stato richiesto soltanto dopo che le decisioni prese in questa causa erano passate in giudicato, che durante la causa niente aveva suggerito che la situazione finanziaria della ricorrente fosse delicata e che lo scopo di scoraggiare azioni penali per futili motivi può inserirsi nella preoccupazione di una buona amministrazione della giustizia. Non violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU per quanto riguarda il mancato accesso a un tribunale (unanimità).

Per quanto riguarda la durata del procedimento, la Corte ha concluso che quest'ultimo ha subito ritardi eccessivi imputabili alle autorità nazionali. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU a causa della durata eccessiva del procedimento (unanimità).

Sentenza [Avotins contro la Lettonia](#) del 23 maggio 2016 (n. 17502/07)

Diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); riconoscimento, fondato sul diritto dell'Unione europea, di una decisione civile di un altro Stato (principio della protezione equivalente)

Il ricorrente ha sostenuto che il riconoscimento da parte delle autorità lettoni di una sentenza contumaciale cipriota contro di lui sarebbe contrario al diritto ad un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU).

La Corte ha constatato che il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza cipriota erano stati disposti in applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 2000 (regolamento Bruxelles I), che non lascia agli Stati contraenti alcun margine di apprezzamento in materia. Di conseguenza ha applicato la sua giurisprudenza secondo cui la protezione dei diritti fondamentali garantita dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea equivale, in linea di principio, a quella della Convenzione (presunzione di protezione equivalente). Secondo la Corte, la decisione resa nel caso in oggetto non era viziata da una carenza manifesta tale da capovolgere questa presunzione, in particolare perché il ricorrente non aveva esaurito i ricorsi previsti dal diritto cipriota che poteva esercitare contro la sentenza contumaciale contro di lui. Non violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (16 voti contro 1).

Sentenza [Baka contro l'Ungheria](#) del 23 giugno 2016 (n. 20261/12) (Grande Camera)

Diritto all'accesso a un tribunale (art. 6 par. 1 CEDU); libertà d'espressione (art. 10 CEDU); cessazione anticipata del mandato del Presidente della Corte suprema ungherese

Il caso riguardava la cessazione anticipata delle funzioni del signor Baka, presidente della Corte suprema ungherese, in seguito alle critiche espresse da quest'ultimo in merito alle riforme legislative, e l'impossibilità per l'interessato di opporvisi in sede giudiziaria. La Corte ha osservato che la cessazione anticipata non è stata esaminata da un tribunale ordinario o da un altro organo con funzioni giudiziarie e che non poteva esserlo. Secondo la Corte, questa mancanza di controllo giurisdizionale risulta da un testo di legge la cui compatibilità con le esigenze dello Stato di diritto è dubbia. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (diritto all'accesso a un tribunale) (15 voti contro 2).

La Corte ha concluso che l'ingerenza nel diritto alla libertà d'espressione non perseguiva uno scopo legittimo, che il ricorrente aveva espresso il suo parere e le sue critiche su questioni d'interesse generale e che le sue dichiarazioni non erano andate al di là della semplice critica di carattere strettamente professionale. Secondo la Corte, la cessazione anticipata ha nuociuto all'obbiettivo di tutelare l'indipendenza della giustizia, che ha avuto senza dubbio un effetto dissuasivo e che, dal punto di vista procedurale, le restrizioni contestate, applicate all'esercizio del diritto alla libertà d'espressione del ricorrente tutelata dall'articolo 10 CEDU, non presentavano garanzie effettive e adeguate contro gli abusi. Violazione dell'articolo 10 CEDU (15 voti contro 2).

Sentenza [Biao contro la Danimarca](#) del 24 maggio 2016 (n. 38590/10) (Grande Camera)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); legislazione discriminatoria in materia di ricongiungimento familiare

I ricorrenti, un cittadino danese naturalizzato di origine togolese e sua moglie ghanese, hanno contestato il fatto di non poter risiedere in Danimarca. La domanda della ricorrente per un visto di soggiorno è stata rigettata in quanto la coppia non soddisfaceva il cosiddetto «requisito dell'attaccamento», allora previsto dalla legge sugli stranieri, in base al quale una coppia che chiede il ricongiungimento familiare non doveva avere legami più stretti con un altro Paese, in questo caso il Ghana, che con la Danimarca. Il «requisito dell'attaccamento» è stato abolito per le persone in possesso della cittadinanza danese da almeno 28 anni e per i cittadini stranieri nati o vissuti legalmente in Danimarca per almeno 28 anni (la cosiddetta norma dei 28 anni). Visto il margine di apprezzamento, molto stretto, di cui gode lo Stato convenuto nel caso in oggetto, la Corte è giunta alla conclusione che il Governo non ha dimostrato che vi fossero considerazioni imperative o molto forti, indipendenti dall'origine etnica, che giustificassero l'effetto indirettamente discriminatorio della norma dei 28 anni. In effetti tale norma favorisce i cittadini danesi d'origine etnica danese e svantaggia i cittadini danesi di un'altra origine etnica che hanno acquisito la cittadinanza danese dopo la nascita oppure ha un effetto pregiudiziale sproporzionato nei confronti di questi ultimi. Violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (12 voti contro 5). Nessun esame particolare del ricorso in base esclusivamente all'articolo 8 CEDU (14 voti contro 3).

Sentenza [Biržietis contro la Lituania](#) del 14 giugno 2016 (n. 49304/09)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); divieto di farsi crescere la barba in prigione

Il caso riguardava il divieto imposto al ricorrente di farsi crescere la barba durante la carcerazione durata dal 2006 al 2009. La Corte ha considerato in particolare il fatto che, nelle circostanze del caso, il divieto assoluto di farsi crescere la barba, a prescindere da qualsiasi con-

siderazione di carattere igienico, estetico o altro, era sproporzionata rispetto all'obiettivo di tutelare l'ordine e prevenire i reati in prigione così come sostenuto dal Governo. Quest'ultimo non ha dimostrato l'esistenza di un bisogno sociale imperativo che giustificasse l'opposizione assoluta alla decisione del richiedente di farsi crescere la barba durante la detenzione, decisione motivata dalla volontà di esercitare il suo diritto di esprimere la propria personalità e identità. Violazione dell'articolo 8 CEDU (6 voti contro 1).

Sentenza [Versini-Campinchi e Crasnianski contro la Francia](#) del 16 giugno 2016 (n. 49176/11)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza (art. 8 CEDU); trascrizione di una conversazione telefonica tra un avvocato e il suo cliente

Appellandosi all'articolo 8 CEDU, i ricorrenti, due avvocati, hanno denunciato l'intercettazione e la trascrizione delle conversazioni intrattenute con il loro cliente nonché l'utilizzo, contro di loro, dei relativi verbali nel quadro del procedimento disciplinare avviato nei loro confronti. Dal momento che la trascrizione della conversazione tra la ricorrente e il suo cliente si fondava sul fatto che il contenuto di tale colloquio poteva far presumere che la stessa ricorrente avesse commesso un reato e dal momento che il giudice competente si era assicurato che tale trascrizione non pregiudicasse i diritti della difesa del cliente, la Corte ha ritenuto che la circostanza che l'una fosse l'avvocato dell'altro non fosse sufficiente per sostenere la violazione dell'articolo 8 CEDU nei confronti della ricorrente. Non violazione dell'articolo 8 CEDU nel caso della ricorrente (unanimità). Per il resto irricevibile.

Sentenza [Ramadan contro Malta](#) del 21 giugno 2016 (n. 76136/12)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); revoca della cittadinanza

Il caso riguardava la revoca della cittadinanza maltese acquisita dal ricorrente mediante matrimonio e poi ritirata a seguito dell'annullamento del matrimonio stesso. Appellandosi all'articolo 8 CEDU, il ricorrente ha contestato la revoca della cittadinanza maltese adducendo in particolare il fatto che egli era ormai apolide visto che aveva dovuto rinunciare alla nazionalità egiziana per ottenere quella maltese e che correva il rischio di essere espulso da Malta. La Corte ha osservato in particolare che il ricorrente non rischiava di essere espulso da Malta e che anzi ha potuto proseguire le sue attività commerciali e continuare a risiedere nell'arcipelago, il che gli avrebbe permesso, dopo un certo periodo, di acquisire la nazionalità maltese. Infine, la Corte non era del tutto convinta che il ricorrente avesse rinunciato alla cittadinanza egiziana visto che non aveva fornito la prova che non avrebbe potuto ottenerla nuovamente se vi avesse davvero rinunciato. Non violazione dell'articolo 8 CEDU (5 voti contro 2).

Sentenza [Taddeucci e McCall contro l'Italia](#) del 30 giugno 2016 (n. 51362/09)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); impossibilità per una coppia omosessuale di ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari

I ricorrenti, una coppia omosessuale, hanno affermato che il rifiuto di rilasciare al secondo ricorrente un permesso di soggiorno per motivi familiari si spiega con una discriminazione fondata sul loro orientamento sessuale. Agli occhi della Corte, l'interpretazione restrittiva applicata al secondo ricorrente della nozione di «membro della famiglia» non ha tenuto debitamente conto della situazione personale dei ricorrenti e in particolare dell'impossibilità per loro di ottenere in Italia un qualsivoglia riconoscimento giuridico della loro relazione. La Corte ha concluso che, decidendo di trattare, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, le coppie omosessuali alla stregua delle coppie eterosessuali che non avevano regolarizzato la loro situazione, lo Stato ha violato il diritto dei ricorrenti di non subire alcuna discriminazione fondata sull'orientamento sessuale nel godimento dei loro diritti in relazione all'articolo 8 CEDU. Violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (6 voti contro 1).

Sentenza [Brambilla e altri contro l'Italia](#) del 23 giugno 2016 (n. 22567/09)

Libertà d'espressione (art. 10 CEDU); intercettazione delle radiocomunicazioni delle forze dell'ordine da parte di giornalisti

Il caso riguardava la condanna di tre giornalisti che avevano intercettato le radiocomunicazioni scambiate tra le forze dell'ordine allo scopo di recarsi rapidamente sul luogo in cui si verificavano i fatti che avrebbero poi riportato sul loro giornale locale. Secondo la Corte, le decisioni delle autorità nazionali sono state debitamente motivate; tali decisioni hanno accordato un posto di primo piano alla difesa della sicurezza nazionale, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione del crimine. La Corte ha inoltre rilevato che i ricorrenti hanno beneficiato di una sospensione della pena e che le sanzioni applicate ai ricorrenti non sembrano dunque sproporzionate. Secondo la Corte, i giudici hanno giustamente operato una distinzione tra il dovere dei ricorrenti di rispettare la legge italiana e lo svolgimento da parte loro dell'attività giornalistica, per il resto affatto limitata. Non violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Sentenza [Geotech Kancev GmbH contro la Germania](#) del 2 giugno 2016 (n. 23646/09)

Libertà di riunione e di associazione (art. 11 CEDU); protezione della proprietà (art. 1 Protocollo aggiuntivo alla CEDU); obbligo imposto a una società di contribuire a un istituto di previdenziale sociale del settore edile

Appellandosi all'articolo 11 CEDU, la società ricorrente ha contestato il fatto di dover contribuire a un istituto di previdenza sociale costituito congiuntamente da associazioni di datori di lavoro e dal sindacato del settore edile. La Corte ha ritenuto che l'obbligo di contribuire a questo istituto costituiva un incentivo concreto per la società ricorrente ad aderire a una delle associazioni di datori di lavoro del settore edile e attraverso tale adesione ad esercitare un controllo sulle attività dell'istituto stesso. Tuttavia, questo incentivo concreto non era sufficientemente idoneo a intaccare nella sua sostanza il diritto alla libertà di associazione. Non violazione dell'articolo 11 CEDU (unanimità).

La Corte, inoltre, ha osservato in particolare che i contributi della società non potevano essere utilizzati esclusivamente per l'amministrazione e l'attuazione di programmi di assistenza sociale; che i membri delle associazioni che avevano costituito l'istituto non hanno ricevuto un trattamento più favorevole rispetto ai non aderenti per quanto concerne la trasparenza e la responsabilità e che c'era comunque un elevato controllo da parte delle autorità pubbliche. Non violazione dell'articolo 1 del Protocollo aggiuntivo della CEDU (unanimità).